

COMUNE DI SEREGNO

SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

informazioni dettagliate sull'attività di acconciatore/parrucchiere/barbiere, sui requisiti necessari per esercitare e sulla modulistica da presentare

Descrizione attività

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

Nell'attività sono, inoltre, comprese le prestazioni semplici di manicure estetica, limitatamente a taglio, limatura e laccatura delle unghie.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista ed esercitata nella medesima sede purché esista netta e visibile separazione delle aree di esercizio delle varie attività. In ogni caso è necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Non è prevista alcuna distinzione fra le attività di acconciatore per uomo o per donna.

Conformità dei locali destinati all'attività: Prima di inoltrare segnalazione certificata di inizio attività è necessario verificare l'idoneità dei locali (conformità urbanistica e destinazione d'uso) rivolgendosi al servizio Edilizia Privata o al servizio sportello unico attività produttive muniti di planimetria dei locali ed estratto mappa e agibilità.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Lo svolgimento delle attività di acconciatore è subordinato al possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi degli artt. 3, 6 e 7 della legge 17/08/2005 n.174 e dall'inesistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/1965 (normativa antimafia). I suddetti requisiti sono necessari in qualsiasi luogo pubblico o privato tali attività siano esercitate, anche in caso di prestazione a titolo gratuito.

tabella requisiti professionali	
tipo impresa	titolare dei requisiti
ditta individuale	il titolare in caso di impresa artigiana; il titolare o il direttore tecnico in caso di impresa commerciale;
società iscritta all'artigianato	almeno un socio partecipante all'attività se la società è composta da 2 soci; dalla maggioranza dei soci negli altri casi (art. 5 L. 443/1985)
impresa commerciale	il direttore tecnico

Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso della qualificazione professionale; in caso di assenza, anche temporanea, la stessa dovrà essere sostituita da altra persona in possesso della medesima qualificazione. Sia nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, che nel caso di imprese commerciali, tutti i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale.

Modalità di esercizio

Lo svolgimento dell'attività deve essere esercitato in sede fissa. È vietato lo svolgimento dell'attività in forma ambulante, compreso l'esercizio al domicilio del cliente.

L'attività può essere svolta immediatamente dopo l'avvenuta presentazione della documentazione necessaria e dell'iscrizione dell'impresa al Registro imprese della CCIAA.

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Dove si presenta: ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA ATTRVERSO LA PIATTOFORMA INFOCAMERE cui si accede dal sito "www.impresainungiorno.gov.it".

Note: In caso di società artigiana saranno presentate tante schede quanti sono i soci lavoratori e sempre almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci.

Informazioni sull'istanza

SI CONSIGLIA DI FISSARE UN APPUNTAMENTO PRESSO L'UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVA PER UN COLLOQUIO INFORMATIVO PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA.

Le Scia pervenute via Pec saranno rifiutate.

Iter del procedimento: l'esercizio dell'attività è consentito dopo l'avvenuta presentazione della documentazione, se completa.

Normativa di riferimento

Legge 17-8-2005, n. 174 - Disciplina dell'attività di acconciatore.

D. lgs. n. 59/2010 – Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.